



Nuraxi Figus, 08 aprile 2020

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ALIENAZIONI DEI BENI MOBILI DELLA CARBOSULCIS SPA**



## Sommario

|  |   |
|--|---|
| PREMESSA.....  | 3 |
| Art. 1 - Principi Generali .....   | 3 |
| Art. 2 - Beni Alienabili .....   | 3 |
| Art. 3 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare.....                  | 4 |
| Art. 4 - Competenze in merito agli atti di alienazione.....                      | 4 |
| Art. 5 - Programma alienazioni.....  | 4 |
| Art. 6 – Valutazione dei beni .....  | 4 |
| Art. 7 - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento .....          | 5 |
| Art. 8 - Procedura di alienazione dei beni .....                                 | 5 |
| Art. 9 - Predisposizione dell'avviso d'asta .....                                | 6 |
| Art. 10 - Forme di pubblicità degli avvisi di vendita .....                      | 6 |
| Art. 11 – Ricezione dell'offerta e espletamento della procedura di vendita ..... | 6 |
| Art. 13 - Esclusione dalla procedura di vendita.....                             | 7 |
| Art. 12 - Stipula del Contratto .....  | 7 |
| Art. 13 - Pagamenti.....   | 7 |
| Art. 15 - Donazione, Rottamazione e distruzione dei beni.....                    | 7 |
| Art. 16 - Cancellazione dei beni dall'inventario.....                            | 8 |
| Art. 17 – Beni di modico valore. ....  | 8 |
| Art. 18 –Deroga al regolamento – servizi di aste competitive online .....        | 8 |
| Art. 19 - Rinvio .....   | 8 |
| Art. 20 – Norme transitorie .....  | 8 |



## PREMESSA

La Carbosulcis S.p.A. è una società pubblica partecipata interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna, titolare della Concessione Mineraria "Monte Sinni" per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis. La società è autorizzata alla conseguente messa in sicurezza e recupero ambientale del sito.

Attualmente la miniera di "Monte Sinni" di Nuraxi Figus sta attuando il Piano di Chiusura autorizzato con la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione Europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN), recepito dalla legge regionale n. 29 del 4 dicembre 2014 e reso esecutivo dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/21 del 23.12.2014, n. 67/12 del 29.12.2015 e n. 35/40 del 18.07.2017.

Il piano è stato approvato in data 1° ottobre 2014 con la Decisione definitiva n. C (2014) 6836 con la quale si afferma che gli aiuti di Stato erogati a Carbosulcis S.p.A. in linea con il piano di chiusura della miniera rispettano la succitata Decisione del Consiglio 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 e sono quindi compatibili con il mercato interno e ha determinato la cessazione della produzione di carbone al 31.12.2018. Il piano ha inoltre stabilito che sino al 2027 possano essere esercitate attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale, bonifica, riqualificazione del personale e attività nel campo delle energie rinnovabili.

La rimodulazione del piano di chiusura condivisa con la Commissione Europea nell'aprile 2019 ha visto inoltre la previsione dell'attività di decommissioning degli impianti non più necessari per l'attività di produzione di carbone cessata il 31.12.2018.

Alla luce di quanto sopra la Carbosulcis S.p.A. si dota del presente Regolamento per la Disciplina delle Alienazioni di beni mobili disponibili divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati o comunque non più utilizzabili.

## Art. 1 - Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina le procedure di alienazione dei beni mobili della Carbosulcis S.p.A., società controllata della Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

## Art. 2 - Beni Alienabili

1. Si considerano beni patrimoniali disponibili:
  - I beni già inclusi nell'inventario delle pertinenze minerarie, che siano stati oggetto di un provvedimento, assunto dal Direttore del Servizio Attività Estrattive e Ripristini Ambientali dell'Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna, attestante la cessazione della loro destinazione di pubblica utilità.
  - I beni appartenenti al patrimonio disponibile non ricompresi nell'inventario delle pertinenze minerarie.
2. I beni individuati ai sensi del comma 1, possono essere alienati in tutto o in parte, anche secondo modalità disgiunte.
3. Il presente regolamento si applica anche a tutti i beni mobili divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: automezzi, arredi, attrezzature, impianti e/o componenti d'impianto, apparecchiature di varia natura, anche informatica, utensili, etc.
4. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.



5. Si intendono beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.
6. I beni di cui ai commi 4 e 5 sono dichiarati "fuori uso" con provvedimento dell'Amministratore Unico, a seguito di motivata proposta del Responsabile del Servizio o ufficio, corredata da relazione di stima e validata dal Dirigente competente, sono conseguentemente sottratti dal patrimonio della Società, che procede alla loro alienazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Criteri per l'individuazione dei beni da alienare**

I beni da porre in vendita sono individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità della Società sulla base delle seguenti valutazioni:

- beni che, inizialmente destinati alla coltivazione della miniera, possano essere separabili senza pregiudizio della miniera e quindi alienati;
- automezzi, arredi, attrezzature, impianti e componenti d'impianto, apparecchiature di varia natura, anche informatica, etc. in quanto vetusti e/o non più confacenti alle esigenze della Società, oppure in quanto di utilizzo oneroso.

### **Art. 4 - Competenze in merito agli atti di alienazione**

1. I beni mobili da alienare sono individuati dal Responsabile del Servizio o Ufficio competente, tra i beni del Piano delle Alienazioni mobiliari, anche in esito all'aggiornamento di cui al comma 2 dell'art. 5.
2. La valutazione del valore del bene da alienare avviene in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6
3. La Procedura di Alienazione dei beni mobili è avviata con una determina a contrarre dell'amministratore unico che dichiara il bene "fuori uso" e approva la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;

### **Art. 5 - Programma alienazioni**

1. Il Direttore tecnico cura la raccolta delle informazioni da parte dei Servizi e Uffici interessati, relativamente ai beni che possono essere oggetto di alienazione e predispose il Piano delle Alienazioni mobiliari in accordo con quanto previsto dagli artt. 2,3 e 4.
2. L'Amministratore Unico approva il Piano delle Alienazioni mobiliari di cui al comma 1 nel quale sono indicati:
  - i beni mobili che si prevede di alienare;
  - una descrizione delle loro caratteristiche principali (valore di massima, eventuali ulteriori elementi rilevanti per l'alienazione, etc.).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Società può, inoltre, stabilire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni mobiliari, con contestuale aggiornamento dello stesso.

### **Art. 6 - Valutazione dei beni**

1. I beni mobili da alienare sono preventivamente valutati con riferimento ai valori di mercato, mediante relazione di stima redatta dal Responsabile del servizio/ufficio al quale il bene è in carico. La relazione di stima deve essere validata dal Dirigente competente.
2. Nei casi di particolare complessità, il bene mobile da alienare potrà essere valutato da un professionista esterno appositamente selezionato. In tal caso, i professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.
3. La relazione di stima, corredata da apposita perizia estimativa dovrà espressamente contenere:



- i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato;
  - il grado di possibile gradimento del bene ed il segmento di mercato potenzialmente interessato all'acquisizione.
4. Il valore di mercato del bene, determinato mediante la Relazione di stima di cui al comma precedente, maggiorato delle eventuali spese tecniche relative alla perizia stessa ed eventuali spese, al netto dell'IVA, se dovuta, costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione.
  5. La relazione di stima viene consegnata al Responsabile del procedimento della fase di affidamento per la predisposizione della documentazione necessaria alla vendita del bene;

#### **Art. 7 - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento**

1. Il Responsabile del Procedimento di alienazione dei beni mobili di cui al Piano delle Alienazioni mobiliari e/o di beni ivi non ricompresi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, è individuato nel Responsabile dell'Area Pianificazione e Controllo.
2. Il Responsabile dell'Area Pianificazione e Controllo si avvale delle risorse dall'Ufficio Forniture e magazzino e di eventuale altro personale reso disponibile dall'azienda.

#### **Art. 8 - Procedura di alienazione dei beni**

1. Per la scelta del contraente sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità.
2. La procedura per la vendita dei beni è l'asta pubblica, da esprimere per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base, in busta chiusa.
3. L'asta viene indetta con provvedimento del Responsabile del Procedimento a seguito di apposita autorizzazione a contrarre a firma dell'amministratore unico.
4. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a pubblicare, con la modalità del successivo art.9 l'"Avviso di Vendita" nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per l'alienazione.
5. L'"Avviso di Vendita" va pubblicato in un termine non superiore a 45 e non inferiore a 30 giorni prima della data fissata per la vendita;
6. In caso di offerte pari si procederà in prima istanza, a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte.
7. L'apertura delle offerte si svolge in seduta pubblica, secondo le modalità stabilite nel bando di gara ed è fatta dal Responsabile del Procedimento e/o da un suo delegato, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
8. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso in lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
9. L'offerente versa una caparra d'importo pari ad un decimo del prezzo offerto secondo le modalità indicate nell'avviso e da evidenza dell'avvenuto versamento contestualmente all'offerta inserendo il documento giustificativo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa;
10. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione della gara la Carbosulcis provvederà alla restituzione degli importi versati a titolo di caparra ai soggetti non aggiudicatari.
11. Il Responsabile del Procedimento propone all'Amministratore Unico l'aggiudicazione della vendita.
12. Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
13. L'aggiudicazione della gara è disposta con provvedimento dell'Amministratore Unico a seguito di proposta motivata da parte del Responsabile del Procedimento.
14. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione e prevede il pagamento del saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di merce pronta al ritiro;



15. Nell'ipotesi in cui il primo esperimento d'asta risulti infruttuoso si potrà procedere a nuova gara. L'autorizzazione ad eventuali esperimenti di gara successivi al primo è demandata all'Amministratore Unico che, eventualmente potrà con il rinnovo della procedura di alienazione, determinare via via una percentuale di riduzione del valore originariamente periziato.
16. Gli esiti delle procedure di vendita sono pubblicati sul sito web della società nella sezione "cessioni&vendite".
17. Nel caso di acquisto di un nuovo automezzo è prevista l'eventuale permuta di quello da alienare sulla base del valore di mercato dello stesso.

#### **Art. 9 - Predisposizione dell'avviso d'asta**

1. L'avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - la descrizione del bene da vedere;
  - il prezzo a base d'asta;
  - le modalità di pagamento;
  - i termini entro i quali far pervenire l'offerta;
  - l'indirizzo la data e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
  - le eventuali garanzie richieste, in caso di pagamento differito;
  - la presa d'atto che ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la Carbosulcis, alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
  - la dichiarazione con cui l'aggiudicatario assume di non poter avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte della Società della riservata facoltà del rifiuto insindacabile a procedere con la vendita.

#### **Art. 10 - Forme di pubblicità degli avvisi di vendita**

1. All'asta è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Responsabile del Procedimento, tenendo conto dell'effettiva potenzialità di mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, il sito della Società, l'Albo pretorio dei Comuni di Gonnessa, Carbonia, Portoscuso e Iglesias e il sito della Regione Autonoma della Sardegna.
2. È possibile effettuare altre forme di pubblicità non espressamente sopra indicate che il Responsabile del procedimento ritenga opportuno effettuare al fine del buon esito della procedura adottata.
3. Le pubblicazioni devono avvenire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la presentazione delle offerte;

#### **Art. 11 – Ricezione dell'offerta e espletamento della procedura di vendita**

1. La proposta dovrà essere chiusa in doppia busta: quella interna dovrà recare sul frontespizio l'indicazione del bene indicato nell'avviso, quella esterna oltre all'indirizzo dell'Ufficio proponente la vendita la dicitura "PROPOSTA PER L'ACQUISTO DEL BENE .....".
2. La modulistica necessaria per partecipare alla gara sarà resa disponibile in formato digitale, mediante apposito link sul sito internet della Carbosulcis s.p.a. e, in formato cartaceo, mediante consegna presso l'ufficio proponente, restando esclusa ogni possibilità di spedizione.
3. L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Carbosulcis Spa, a mezzo raccomandata o essere consegnata a mano entro e non oltre la data e l'orario riportati nell'avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato nell'avviso, restando a carico dell'offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.
4. L'apertura delle buste avverrà entro 10 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, a cura di un apposito Seggio di Gara individuato dal Responsabile Unico del procedimento.



5. La seduta di apertura delle buste è pubblica.
6. L'aggiudicazione provvisoria del bene, disposta con provvedimento dell'Amministratore Unico a seguito di proposta motivata del Responsabile del Procedimento viene comunicata al soggetto interessato entro 5 giorni;
7. Qualora, a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni, venisse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'aggiudicatario decade da ogni beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria; in tal caso le somme versate a titolo di "caparra" vengono incamerate dalla Carbosulcis.

### **Art. 13 - Esclusione dalla procedura di vendita**

Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara:

- Le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti;
- Le offerte espresse in modo condizionato;
- Le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata e le offerte non riportanti all'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara;
- Il mancata versamento della caparra e la mancata presentazione del documento comprovante l'avvenuto versamento;
- Le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente;
- Il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta.

### **Art. 12 - Stipula del Contratto**

1. La vendita è perfezionata con il Contratto, secondo le forme e modalità previste dal Codice Civile.
2. La Società assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge.
3. La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipula del Contratto di Vendita.

### **Art. 13 - Pagamenti**

1. L'offerente, contestualmente all'offerta, versa una caparra d'importo pari ad un decimo del prezzo offerto e da evidenza dell'avvenuto versamento contestualmente all'offerta inserendo il documento giustificativo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
2. La Carbosulcis si riserva la facoltà di trattenere la caparra nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario dovesse rinunciare al perfezionamento del contratto di vendita. In questo caso si procederà con l'aggiudicazione al secondo classificato o all'avvio di una nuova procedura di vendita.
3. Il saldo, dovrà essere versato, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto di vendita, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della società di merce "pronta al ritiro", secondo le modalità previste in contratto;
4. Il ritiro potrà avvenire solo una volta completato il pagamento del bene;
5. Possono essere previste differenti modalità di pagamento del saldo in casi particolari quali ad esempio le aste pubbliche a misura;

### **Art. 15 - Donazione, Rottamazione e distruzione dei beni**

1. Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione i beni mobili dichiarati fuori uso possono essere assegnati in proprietà a prezzo simbolico ad Associazioni senza fini di lucro, Scuole Pubbliche ed altri Enti presenti nel Territorio, che ne abbiano fatto richiesta, nonché ai dipendenti della Carbosulcis SpA.



2. L'assegnazione viene effettuata dall'Amministratore Unico o da altro soggetto dotato di idonea procura.
3. I beni che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata alcuna richiesta, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.
4. I beni inservibili di cui all'art. 2 comma 5 possono essere assegnati in proprietà a prezzo simbolico anche senza previo esperimento di asta pubblica ma direttamente con provvedimento dell'amministratore unico o di altro soggetto dotato di idonea procura.

#### **Art. 16 - Cancellazione dei beni dall'inventario**

A seguito dell'alienazione/smaltimento dei beni sarà cura del Responsabile del Procedimento darne comunicazione all'Ufficio Contabilità e Bilancio al fine di procedere alla fatturazione attiva e all'aggiornamento dell'elenco cespiti.

#### **Art. 17 – Beni di modico valore.**

Per l'alienazione di beni aventi un valore di mercato pari o inferiore ad Euro 1.000,00 tutti i termini previsti dagli articoli precedenti per il procedimento di vendita, possono essere ridotti fino alla metà.

#### **Art. 18 –Deroga al regolamento – servizi di aste competitive online**

1. È consentito derogare agli articoli da 6 a 13 del presente regolamento al fine di incrementare la possibilità di concludere la vendita di beni specifici.
2. La deroga al regolamento è consentita nei casi sotto riportati:
  - a) vendita di macchinari, impianti, attrezzature, specifici per le attività di coltivazione del carbone, che difficilmente possono essere collocati sul mercato nazionale e/o comunitario;
  - b) vendita di importanti ed eterogenee giacenze di magazzino, accumulate in decenni di attività, e per le quali è necessario un'attività specialistica di catalogazione, stima del valore commerciale residuo e di assortimento dei lotti da mettere all'asta, non realizzabile con personale dipendente dell'azienda;
3. la vendita dei beni può essere affidata ad operatori economici specializzati in servizi di organizzazione e gestione di aste competitive online;
4. l'affidamento del servizio di vendita tramite aste competitive online dovrà essere affidato nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici;

#### **Art. 19 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di alienazione ed acquisizione di beni mobili.
2. Il presente regolamento sarà comunque sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano significative modifiche di legge o di organizzazione aziendale che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso contemplate.
3. Eventuali modifiche devono essere approvate dall'Amministratore Unico della Carbosulcis S.p.A.

#### **Art. 20 – Norme transitorie**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento per l'alienazione dei beni mobili approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 29 del 22/12/2017;
2. Il presente Regolamento entra in vigore e diviene applicabile per la Carbosulcis Spa a seguito dell'esecutività della delibera dell'amministratore unico che lo approva.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme nazionali e regionali di riferimento.